



**UNIVERSITÀ
DI TRENTO**

**Facoltà di
Giurisprudenza**

**IL GIUDICE DI PACE
NEL QUADRO DELLE RIFORME**

a cura di
**GABRIELE FORNASARI
ELENA MATTEVI
TERESA PASQUINO**

2024



**UNIVERSITÀ
DI TRENTO**

**Facoltà di
Giurisprudenza**

QUADERNI DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

76

2024

Al fine di garantire la qualità scientifica della Collana di cui fa parte, il presente volume è stato valutato e approvato da un *Referee* interno alla Facoltà a seguito di una procedura che ha garantito trasparenza di criteri valutativi, autonomia dei giudizi, anonimato reciproco del *Referee* nei confronti di Autori e Curatori.

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

© *Copyright 2024*
by Università degli Studi di Trento
Via Calepina 14 - 38122 Trento

ISBN 978-88-5541-056-4
ISSN 2284-2810

Libro in Open Access scaricabile gratuitamente dall'archivio IRIS - Anagrafe della ricerca (<https://iris.unitn.it/>) con Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate 3.0 Italia License.

Maggiori informazioni circa la licenza all'URL:
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/legalcode>

Marzo 2024

INDICE

	Pag.
Elena Mattevi	
<i>Il giudice di pace nel quadro delle riforme: un'introduzione</i>	1
Flavio Guella	
<i>I giudici di pace e la riforma della magistratura onoraria. Profili di compatibilità con il diritto europeo e possibili ripercussioni sull'autonomia speciale.....</i>	5
Laura Baccaglioni	
<i>Riforma Cartabia: tra semplificazione e proporzionalità processuale. Quale impatto per i giudici di pace?.....</i>	35
Silvana Dalla Bontà	
<i>Il giudice di pace tra conciliazione e nuova mediazione civile. La sfida di un sistema integrato di giustizia</i>	63
Francesco Parisi	
<i>La riforma organica della giustizia riparativa e i suoi riflessi sul sistema penale</i>	109
Paola Maggio	
<i>La riforma organica della giustizia riparativa e i suoi riflessi sul sistema processuale</i>	127
Domenico Rosani	
<i>La giustizia penale austriaca di fronte ai reati di lieve entità</i>	171

I GIUDICI DI PACE E LA RIFORMA DELLA MAGISTRATURA ONORARIA

PROFILI DI COMPATIBILITÀ CON IL DIRITTO EUROPEO E POSSIBILI RIPERCUSSIONI SULL'AUTONOMIA SPECIALE

Flavio Guella

SOMMARIO: 1. *La figura del Giudice di pace quale magistratura onoraria all'interno dell'ordinamento giudiziario italiano.* 2. *I profili generali della riforma della magistratura onoraria di pace.* 2.1. *Assetto e funzione del Giudice onorario di pace nella sua nuova configurazione.* 2.2. *I profili della riforma rilevanti per delineare le fisionomie del nuovo Giudice onorario di pace.* 3. *La ratio di fondo e i problemi della riforma della magistratura onoraria di pace.* 3.1. *I profili problematici per il "lavoratore" giudice onorario, come rilevati dalla giurisprudenza sovranazionale.* 3.2. *I profili problematici per il "lavoratore" giudice onorario, come rilevati dalla giurisprudenza nazionale.* 3.3. *La struttura della riforma ulteriore, promulgata per risolvere i problemi riguardanti il c.d. contingente ad esaurimento.* 4. *Le ripercussioni della riforma della magistratura onoraria di pace sull'autonomia speciale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol.*

1. La figura del Giudice di pace quale magistratura onoraria all'interno dell'ordinamento giudiziario italiano

Quella del Giudice di pace ha rappresentato, nell'ordinamento italiano, una figura su cui negli ultimi anni si è ripetutamente appuntata l'attenzione del legislatore, tanto per la sua prossimità alla vita quotidiana dei cittadini, quanto per la sua potenziale utilità quale strumento per ridurre il carico giudiziario della magistratura ordinaria, e contenere così il problema dei tempi della giustizia¹.

¹ Per le *ratio* sottese all'istituzione della figura del Giudice di pace, in particolare individuate rispetto al quadro costituzionale, cfr. D. CARCANIO, L. SALVATO, *Il giudice di pace*, Milano, 2003, pp. 10 ss.

La disciplina dei Giudici di pace è diventata allora una tematica spesso percepita come “politicamente” sensibile, e sotto tensione. Nelle varie riforme che si sono succedute negli anni sono emerse sia le speranze di esiti positivi in termini di efficienza, trasformando il magistrato di pace in uno strumento di rapida risposta alla domanda di giustizia, sia problematiche di tutela della professionalità dello stesso; ciò specie in un contesto in cui a tali esigenze di rafforzamento non ha mai potuto corrispondere un adeguato investimento di risorse finanziarie, proprio l’economicità della magistratura onoraria – rispetto a quella togata – rappresentando una delle chiavi di lettura, e delle logiche di fondo, delle riforme più recenti.

A fronte di ciò, come si vedrà, emerge dall’ordinamento vigente una figura di Giudice di pace molto diversa da quella originaria, e non mancano segnali ed esigenze che potrebbero indurre a predisporre soluzioni ulteriormente nuove per rendere compatibile il ruolo e la professionalità di questo peculiare giudice con il diritto dell’Unione europea². D’altra parte, sotto un profilo diverso e più settoriale, va anche notato come tale cambio di fisionomia della magistratura onoraria di pace abbia posto anche l’esigenza di coordinare la nuova figura con la speciale autonomia prevista nel contesto della Regione Trentino-Alto Adige/*Südtirol*, dove è da sempre presente una peculiare esperienza locale di giustizia di prossimità la quale – fin dal primo Statuto – ha sfruttato gli spazi di auto-organizzazione accordati con riguardo all’ufficio di Giudice conciliatore³.

Per fare il punto su tali due ambiti di interferenza della disciplina del Giudice di pace – con ordinamenti sovranazionali o autonomi – occorre allora innanzitutto inquadrare missione e significato della magistratura di pace nell’ordinamento giudiziario italiano, sottolineando in particolare le *ratio* delle riforme più recenti⁴. Come è noto, peraltro, quella del Giudice di pace è una figura relativamente recente nel panorama delle magistrature italiane, la sua creazione datando alla legge 21 novembre 1991, n. 374 che ha istituito questo magistrato onorario – effettivamente in funzione dal 1° maggio 1995 – quale ufficio che sostituiva il Giu-

² Cfr. *infra* i par. sub 3.

³ Cfr. *infra* il par. 4.

⁴ Cfr. *infra* i par. sub 2.

dice conciliatore, ma assorbendo poi anche alcune funzioni già proprie dell'ufficio invece di Pretore⁵.

Nella prospettiva dell'ordinamento giudiziario il Giudice di pace si presenta così come un sostituto “potenziato” della giustizia conciliativa, che somma in sé – come missione sua propria – sia la risposta ad esigenze deflattive, sia un compito di c.d. giustizia di prossimità: l'obiettivo è dare più competenze a un magistrato – comunque onorario e quindi non professionale, e così tanto meno costoso quanto più prossimo al cittadino – che possa non solo rispondere tempestivamente alla domanda di giustizia, ma anche cercare appunto, come dice il termine, soluzioni “di pace”, non immediatamente autoritative ma che rispondano alla vecchia logica della conciliazione⁶.

Il nuovo ufficio si inserisce quindi nell'ordinamento giudiziario sia come figura di continuità con gli schemi della giustizia conciliativa (sebbene coprendo in realtà un più ampio perimetro di competenze), sia come vera magistratura onoraria, e pertanto anche sul piano formale parte integrante dell'ordinamento giudiziario. Si sfruttava quindi la possibilità costituzionalmente prevista dall'art. 106, co. 2, che riconosce come la legge possa ammettere la nomina (in questo caso non elettiva, modello mai seguito nel nostro ordinamento) di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli⁷.

Questa onorarietà del ruolo, peraltro, era all'epoca connessa al carattere di temporaneità e alla natura indennitaria di quanto percepito per l'attività prestata, secondo una prospettiva tradizionale che quindi era definita “formale”, ma che è da ritenere – come si vedrà – oggi in ten-

⁵ Sulla figura del Giudice di pace alla sua prima istituzione cfr. B. CAPPONI, *Il “Giudice di pace” (Profili ordinamentali ed istituzionali del disegno di legge n. 5251, approvato dalla Camera il 21 marzo 1991)*, in *Giurisprudenza italiana*, n. 8-9, 1991, 4, pp. 298 ss. e A. PROTO PISANI, *L'istituzione del giudice di pace*, in *Il Foro italiano*, n. 12, 1991, 5, pp. 581 ss.

⁶ Sui modelli comparati e le radici storiche della giustizia conciliativa e di quella di pace, cfr. in particolare D. FREDA, *Il mito ricorrente del Giudice di pace: dal “Justice of the peace” inglese al Conciliatore post-unitario*, in *Rivista di diritto civile*, n. 5, 2016, pp. 1292 ss.

⁷ Per la disciplina costituzionale in materia di magistrature onorarie cfr. F. RIGANO, *Art. 106*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (cur.), *Commentario alla Costituzione*, Torino, 2006, pp. 2044 ss.

sione con il quadro normativo europeo⁸. E tuttavia, nel disegno della figura del magistrato di pace l'onorarietà era andata a rivestire in realtà da subito anche una finalità “sostanziale”, di prossimità ai cittadini: si istituivano figure non professionali, non di carriera, che potessero meglio interpretare lo spirito di una giustizia di pace⁹.

Il Giudice di pace si inseriva così tra gli altri giudici onorari, che come noto vanno divisi tra quelli che sono istituiti con la logica della specialità dell'apporto del singolo non togato in un collegio, e ne fanno parte allora gli esperti del Tribunale per i minorenni, i Giudici popolari della Corte di assise, gli esperti del Tribunale di sorveglianza, gli esperti delle sezioni specializzate agrarie e i Consiglieri onorari di Cassazione, e quelli che invece rispondono alla logica della specialità della funzione/ufficio svolta interamente da non togati, come i Giudici onorari aggregati (delle sezioni stralcio), i Giudici ausiliari, i Giudici delle Commissioni tributarie (prima della recente riforma), e appunto i Giudici di pace, oltre che – peculiari – i Giudici Onorari di Tribunale (GOT) e i Vice Procuratori Onorari (VPO, inseriti nell'ufficio in diretta collaborazione con il Procuratore della Repubblica, e che per le caratteristiche proprie dell'ufficio di PM sono rimasti necessariamente una figura a parte sia prima che dopo le riforme recenti).

Dal 1991, e poi dal 1998 con il rafforzamento delle funzioni, fino alla legge delega 57/2016, i Giudici di Pace si affiancavano così come figure onorarie ad altri magistrati non professionali diversi per missione, i Giudici Onorari di Tribunale, che svolgevano invece funzioni onorarie ma non di prossimità, essendo inseriti in modo ausiliario nel Tribunale. Con il d.lgs. 92/2016 e il d.lgs. 116/2017, che si analizzeranno più nel dettaglio di seguito, i nuovi Giudici onorari di pace (GOP, inseriti nell'Ufficio per il processo) vengono invece ad accorparsi in sé la vecchia figura del Giudice di pace e quella del GOT, ponendosi nel

⁸ Nell'impostazione seguita dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, invece, le diverse mansioni e modalità di selezione dovrebbero rappresentare il profilo sostanziale unico valido ai fini di distinguere lo status; cfr. *infra* par. 3.1.

⁹ Sulla rilevanza di una giustizia di prossimità nell'idea di Giudice di pace, cfr. N. DE INNOCENTIIS, *Il Giudice di Pace: un nuovo magistrato per una giustizia più vicina al cittadino*, in *L'Amministrazione italiana*, n. 7-8, 1992, pp. 1202 ss.

quadro delle magistrature onorarie italiane come una figura centrale per quantità e qualità/varietà delle funzioni svolte.

2. I profili generali della riforma della magistratura onoraria di pace

La grande riforma della magistratura onoraria apportata con legge delega n. 57 del 2016 ha quindi puntato ad uno statuto unico dei magistrati onorari non ausiliari di collegi, stabilendo che i Giudici onorari di Tribunale confluissero nell'unica figura dei Giudici onorari di pace, il cui coordinamento viene affidato al presidente del Tribunale¹⁰. Si ibrida così la figura del magistrato di prossimità, riconnesso alla struttura della magistratura professionale da cui prima era totalmente staccato, e ne nasce una magistratura in un certo senso onerata di maggiori responsabilità, ed anche gravata di più ampie aspettative con riguardo al contributo all'innalzamento della qualità ed efficienza dell'apparato giurisdizionale complessivo; figura che rimane però pienamente onoraria nella sua carriera ed inquadramento professionale.

Il decreto legislativo n. 92 del 2016 ha poi delineato il regime transitorio, per cui i Giudici di pace in carica sarebbero rimasti in servizio se ritenuti idonei a svolgere le funzioni onorarie all'esito di una procedura di conferma. Si prevedeva allora un primo mandato quadriennale, espressamente condizionato all'esito positivo della procedura di conferma straordinaria, e successivi tre mandati quadriennali con disciplina riservata ad un successivo decreto legislativo. Sempre con l'occasione del delineare la disciplina provvisoria, si portava ad elaborazione un altro profilo di novità imposto dalla delega, cioè la nuova composizione della sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario, con presenza di rappresentanti sia dei Giudici onorari di pace che dei Vice procuratori onorari¹¹.

¹⁰ Per commenti sulla delega cfr. R. SPINA, *Le nuove frontiere della magistratura onoraria*, in *Studium iuris*, n. 11, 2016, pp. 1287 ss. e D. DALFINO, *L'ultima riforma della magistratura onoraria, tra aspirazioni insoddisfatte e velleità di sistema*, in *Il Foro italiano*, n. 1, 5, 2018, pp. 1 ss.

¹¹ Sui primi sviluppi della delega cfr. G. DELLA PIETRA, *Per un possibile sviluppo della delega in tema di magistratura onoraria*, in *Il giusto processo civile*, n. 4, 2016,

È però stato poi il decreto legislativo n. 116 del 2017 a delineare la figura a regime, precisando nel dettaglio il complesso della nuova disciplina da cui emerge, riassuntivamente, come l'incarico di magistrato onorario presenti una serie di caratteristiche miranti ad ottemperare all'esigenza che la figura rimanga onoraria – e così poco “costosa”, in termini di spesa pubblica – anche a fronte di un aumento di responsabilità ed un ruolo maggiormente integrato nel sistema di giustizia togata. Caratteristiche che possono essere individuate nella natura inderogabilmente temporanea dell'incarico, nella necessità di assicurare la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative o professionali “principali” (tra l'altro sottolineata dalla impossibilità di richiedere ai nuovi magistrati onorari un impegno superiore alle due giornate lavorative a settimana), nella impossibilità del determinarsi – sotto ogni profilo – di un rapporto di pubblico impiego¹².

Lo spirito della riforma può quindi essere riassunto in una volontà di maggiore integrazione con la magistratura ordinaria, dato che i nuovi magistrati di pace sono obbligatoriamente assegnati per i primi due anni dal conferimento dell'incarico al solo neo istituito Ufficio per il processo. Questo rappresenta una struttura organizzativa costituita presso il Tribunale del circondario di riferimento, pensata come complesso di risorse umane a supporto dell'attività del magistrato togato; struttura che costituisce il primo approdo per tali giudici onorari, che solo successivamente – come Giudici onorari di pace – possono essere assegna-

pp. 1139 ss. Sui profili di riforma del Consiglio giudiziario cfr. P. SERRAO D'AQUINO, *Il governo autonomo della magistratura a sessant'anni dalla legge istitutiva del Consiglio superiore della magistratura (l. 24 marzo 1958 n. 195) (parte seconda) - XVIII. L'evoluzione ordinamentale della magistratura onoraria e il ruolo del Csm*, in *Il Foro italiano*, n. 2, 5, 2019, pp. 104 ss.

¹² Per una trattazione sistematica delle novità contenute nel decreto attuativo del 2017, cfr. i vari contributi contenuti nella relativa sezione monografica de *Il Foro italiano* fasc. 1/2018, 5. Cfr. anche, per un bilancio sulla riforma e per riferimenti alla letteratura e giurisprudenza successive all'attuazione, F. DAL CANTO, *Il magistrato onorario a sei anni dalla riforma Orlando: statuto costituzionale, attuazione legislativa ed etica delle funzioni*, in *Rivista AIC*, n. 2, 2023, pp. 84 ss.

ti all'ufficio del Giudice di pace, pur conservando anche una perdurante utilizzabilità a supporto della magistratura togata¹³.

2.1. Assetto e funzione del Giudice onorario di pace nella sua nuova configurazione

Occorre quindi operare, per delineare la fisionomia della nuova figura, una distinzione fondamentale riguardo a cosa i Giudici onorari di pace siano chiamati a fare sia nell'ufficio del processo, sia – successivamente – come veri giudici di prossimità.

Nell'Ufficio per il processo svolgono innanzitutto attività preparatorie utili per l'esercizio della funzione giurisdizionale. In quest'ottica il giudice professionale può delegare loro sia lo svolgimento di alcune funzioni (ad esempio l'assunzione dei testimoni e i tentativi di conciliazione), sia la pronuncia di provvedimenti definitivi in specifiche materie (ad esempio procedimenti di volontaria giurisdizione in materie diverse dalla famiglia, previdenza e assistenza obbligatoria, cause relative a beni mobili di valore non superiore a 50.000 euro, cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, purché il valore della controversia non superi i 100.000 euro); in riferimento a tutte le attività delegate, il Giudice onorario di pace si attiene alle direttive concordate con il giudice professionale¹⁴.

Inoltre, la riforma consente – al ricorrere di situazioni di carenza di organico o di criticità nello smaltimento dell'arretrato tassativamente indicate – di assegnare procedimenti civili e penali ai Giudici onorari di pace muniti di predeterminate caratteristiche di idoneità, e comunque indicando specifiche esclusioni¹⁵. Infine, i Giudici onorari di pace pos-

¹³ Sul tema dell'Ufficio del processo cfr. S. BOCCAGNA, *Il nuovo ufficio del processo e l'efficienza della giustizia, tra buone intenzioni e nodi irrisolti*, in *Il diritto processuale civile italiano e comparato*, n. 3, 2021, pp. 261 ss.; G. REALI, *Il giudice onorario di pace e l'ufficio del processo*, in *Il Foro italiano*, n. 1, 2018, 5, pp. 12 ss.; F. AULETTA, *L'ufficio del processo*, in *Il diritto processuale civile italiano e comparato*, n. 3, 2021, pp. 241 ss.; M.F. GHIRGA, *L'ufficio del processo: una sfida*, in *Rivista di diritto processuale*, n. 1, 2022, pp. 177 ss.

¹⁴ Cfr. l'art. 10, commi 11 ss., del decreto legislativo n. 116 del 2017.

¹⁵ Cfr. l'art. 11 del decreto legislativo n. 116 del 2017.

sono essere destinati a comporre i collegi civili e penali del Tribunale, ma del collegio non può comunque far parte più di un singolo Giudice onorario di pace¹⁶.

Solo con l'inserimento nell'ufficio di Giudice di pace i giudici onorari esercitano poi la "propria" giurisdizione in materia civile e penale, come previsto dai codici di rito (dunque sostanzialmente nelle forme della disciplina precedente alla riforma), e la propria funzione conciliativa. Anche in questo ambito, però, una significativa novità rispetto al passato è rinvenibile nella funzione di coordinamento affidata al presidente del Tribunale, e non quindi ad un giudice di pace coordinatore¹⁷. Anche nell'esercizio di questa funzione propria, così, i Giudici onorari di pace si trovano oggi ad essere maggiormente integrati con la struttura della magistratura togata, sebbene rimanga ovviamente fermo che la distribuzione del lavoro è operata tabellarmente, mediante il ricorso a procedure automatiche coerenti con il principio del giudice naturale. Indubbiamente però l'ufficio del Giudice di pace perde la propria autonomia funzionale in tutto ciò che prima era coordinamento "interno", e anche ogni altra funzione di direzione amministrativa che la legge attribuisce al dirigente dell'ufficio giudiziario è ora assorbita dalla direzione del Tribunale del circondario di riferimento¹⁸.

Va infine notato che la riforma tocca anche i Vice procuratori onorari (VPO), già citati, quali magistrati onorari inseriti nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica. L'intervento in questo ambito è stato però per sua natura meno impattante, il rapporto dei VPO con il procuratore essendo ovviamente da sempre di stretta collaborazione. Anche per questi magistrati onorari, comunque, la riforma conferma l'attribuzione di compiti ausiliari (studio dei fascicoli, approfondimento giurisprudenziale e dottrinale e predisposizione delle minute

¹⁶ Cfr. l'art. 12 del decreto legislativo n. 116 del 2017.

¹⁷ Sulla funzione di coordinamento del presidente del Tribunale cfr. l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 116 del 2017.

¹⁸ Questo è particolarmente rilevante in Trentino-Alto Adige, dove la normativa di attuazione disponeva, già prima della recente delega riguardante tutto il personale di giustizia, che i servizi alla giustizia di pace spettassero alla Regione. Ciò non va confuso con il ruolo del Giudice di pace coordinatore. Su tali profili cfr. *infra* il par. 4.

dei provvedimenti), che – in questo caso – solo dopo un anno dal conferimento dell'incarico possono essere integrati con attività delegate¹⁹.

2.2. I profili della riforma rilevanti per delineare le fisionomie del nuovo Giudice onorario di pace

Sul piano organizzativo, oltre alla fusione con i compiti in passato affidati al GOT, all'inserimento nell'Ufficio del processo, e al ruolo di coordinamento del presidente del Tribunale, molti altri sono i profili rilevanti – rinvenibili nella nuova disciplina – che concorrono a delineare una figura di Giudice di pace sì onoraria, ma con maggiori responsabilità rispetto al passato, ed organicamente inserita nel sistema giustizia. A parte la definizione del cosa fanno, per delineare la persistente onorarietà di tali magistrati è infatti importante osservare i meccanismi di selezione e di carriera²⁰.

Per quanto riguarda la selezione, la riforma disciplina i requisiti per il conferimento dell'incarico, i titoli di preferenza e le incompatibilità (prevedendo particolari preclusioni con riguardo a coloro che esercitano la professione forense)²¹. Spetterà al CSM, ogni biennio, individuare i posti vacanti e bandire il relativo concorso, ammettendo poi al tirocinio un numero di interessati pari al numero dei posti individuati, incrementato della metà.

Il tirocinio è quindi organizzato dal CSM e dalla Scuola superiore della magistratura, ed è svolto sotto la direzione di un magistrato collaboratore, ancora a sottolineare l'inserimento in un sistema di giustizia meno separato rispetto al passato; tale tirocinio ha durata di sei mesi nei

¹⁹ Sui caratteri di tale ulteriore figura e la sua istituzione, cfr. L. CREMONESI, *Una nuova realtà nella magistratura italiana: il vice procuratore onorario*, in *Rivista penale*, n. 9, 1992, pp. 715 ss. e S. RAMAJOLI, *È costituzionalmente legittima la figura del vice procuratore onorario?*, in *La Giustizia Penale*, n. 8-9, 1, 1991, pp. 285 ss.

²⁰ Su selezione e carriera del Giudice di pace, per la vecchia disciplina cfr. la sezione monografica in *Le Nuove leggi civili commentate*, 3-4/1995, pp. 647 ss. e V. MACCORA, *Norme in materia di nomine, tirocinio e decadenze dei giudici di pace*, in *Diritto penale e processo*, n. 9, 2000, pp. 1167 ss. Sul nuovo regime si rinvia a G. GRASSO, *Conferimento dell'incarico: requisiti e tirocinio. Formazione permanente*, in *Il Foro italiano*, n. 1, 5, 2018, pp. 5 ss.

²¹ Cfr. gli artt. 4 e 5 del decreto legislativo n. 116 del 2017.

quali, ad evidenziare invece la non professionalità e le esigenze di contenimento della spesa, non vi è diritto ad indennità. L'assunzione interviene al termine del tirocinio, quando per ciascun ufficio la relativa sezione autonoma del Consiglio giudiziario formula un parere sull'idoneità del magistrato onorario in tirocinio, proponendo al CSM la graduatoria degli idonei; l'incarico è infine formalmente conferito con decreto del Ministro della Giustizia²².

La durata dell'incarico è di quattro anni, e alla scadenza il Giudice onorario di pace può essere confermato – a domanda e all'esito di un procedimento di verifica delle capacità e dell'attività svolta – per ulteriori quattro anni; non può, in ogni caso, essere esercitato per più di otto anni (in precedenza dodici), anche non consecutivi, e cessa comunque al compimento dei 65 anni di età (in precedenza 75 anni)²³.

Per quanto riguarda le indennità, la riforma ha optato per un sistema di compenso onnicomprensivo, abbandonando radicalmente la logica di cottimo²⁴ e fondando il meccanismo incentivante sull'accostamento ad una parte fissa di una parte variabile di risultato, connessa al raggiungimento di obiettivi. Sempre ad evidenziare il carattere onorario e non professionale, si prevede poi che la malattia, l'infortunio e la gravidanza dei magistrati di pace non comportano dispensa dall'incarico, restando semplicemente sospesa l'esecuzione dell'incarico stesso senza diritto all'indennità²⁵.

Nel dettaglio della quantificazione, va poi notato che se non esercitano funzioni giudiziarie l'indennità fissa per i giudici onorari di pace è pari all'80% dell'indennità prevista per i magistrati onorari che esercitano le funzioni giudiziarie; si esclude inoltre il possibile cumulo del-

²² Cfr. gli artt. 6 e 7 del decreto legislativo n. 116 del 2017.

²³ Cfr. l'art. 18 del decreto legislativo n. 116 del 2017.

²⁴ Sul regime dei compensi vigente in passato cfr. M.P. MONACO, *Il giudice di pace e l'indennità di funzione* (Tribunale di Lecce, 24 novembre 1997), in *Il Lavoro nella giurisprudenza*, n. 8, 1998, pp. 688 ss. ed E. VULLO, *L. 21 novembre 1991, n. 374 - Istituzione del giudice di pace. Capo I. Del giudice di pace. Commento all' art. 11 (Indennità spettanti al giudice di pace)*, in *Le Nuove leggi civili commentate*, n. 3-4, 1995, pp. 676 ss.

²⁵ Sulla struttura dell'indennità spettante oggi alle figure di magistrato onorario di pace a regime cfr. l'art. 23 del decreto legislativo n. 116 del 2017. Per il contingente ad esaurimento è prevista invece una disciplina *ad hoc*, su cui cfr. *infra* al par. 3.3.

l'indennità per l'esercizio delle funzioni giudiziarie con quella per l'esercizio delle funzioni non giurisdizionali (e si risolvono le situazioni di contestuale esercizio di entrambe secondo una regola di prevalenza). Per quel che riguarda la definizione della parte variabile, è affidata al presidente del Tribunale la determinazione degli obiettivi (al procuratore per i VPO), e al CSM la definizione dei criteri in base ai quali fissare gli obiettivi nonché le procedure per la valutazione della realizzazione degli stessi; la parte variabile di risultato è quantificata in una percentuale tra il 15% e il 30% dell'indennità fissa, ed è connessa al raggiungimento degli obiettivi citati.

Per quanto riguarda l'organico, è fissato da un D.M. Giustizia, che sarebbe stato da emanarsi entro il 15 febbraio 2018, acquisito il parere del CSM e, nella logica della riforma, vi sarebbe dovuto essere un incremento di organico connesso all'incremento delle competenze. Infatti, sul piano delle competenze in occasione della riforma il legislatore ha ampliato i compiti dell'ufficio di Giudice di pace in materia civile e tavolare²⁶, mentre sul piano delle competenze penali il decreto non ha attuato la delega che attribuiva al Giudice onorario di pace la cognizione su nuove fattispecie di reato²⁷.

Il pieno ingresso a regime della riforma, ed un adeguato potenziamento dell'organico, hanno però incontrato una serie di difficoltà e problematiche. Difficoltà anche connesse alla compatibilità dei profili organizzativi e lavoristici citati con l'ordinamento europeo, dal ché – come detto – si è pervenuti a nuove rivisitazioni della normativa.

²⁶ Cfr. l'art. 95-ter del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499. Sul tema C. BONA, *Competenza del giudice di pace in materia tavolare*, in *Il Foro italiano*, n. 1, 5, 2018, pp. 37 ss.

²⁷ Sulle competenze nuove, oltre a quelle previste nella normativa più recente richiamata, cfr. in dottrina D. DALFINO, *Le nuove competenze civili del giudice di pace*, in *Il giusto processo civile*, n. 1, 2010, pp. 153 ss. riguardo le estensioni precedenti alla riforma del 2016.

3. La ratio di fondo e i problemi della riforma della magistratura onoraria di pace

La *ratio* generale della riforma può quindi essere individuata in una più stretta integrazione della magistratura di pace con quella togata, anche – ma non solo – mediante l’implementazione di alcuni profili di dipendenza/strumentalità. Ciò pur sempre conservando una spiccata onorarietà della figura per non aumentare i costi, sottolineando come quello di Giudice di pace non sia un pubblico impegno e debba rappresentare una attività professionalmente “secondaria”.

La transizione a questo modello crea però evidenti problematiche, specie per l’inglobamento del personale già in attività. Problematiche che sono emerse anche in una tardata entrata in vigore della riforma, oltre che – soprattutto – in una giurisprudenza europea e nazionale (anche costituzionale) restia ad assecondare la qualificazione dell’impiego come onorario ove ciò sia meramente inteso quale mezzo per operare risparmi di spesa pubblica, a fronte invece di un vero e proprio lavoro professionale in ambito giurisdizionale.

Per quanto riguarda l’entrata a regime della riforma, la stessa in origine era prevista alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso – quindi il 15 agosto 2021 – per i Capi da I a IX, e al 31 ottobre 2021 per le disposizioni in materia di processo civile telematico. Un primo rinvio dell’art. 17-*ter* del decreto-legge n. 80 del 2021 ha fatto sì che i Capi da I a IX si applicassero, oltre che ai magistrati immessi nel servizio onorario successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, anche ai magistrati onorari già in servizio a decorrere dal 1° gennaio 2022, e che le norme sul processo telematico entrassero in vigore con riguardo ai procedimenti introdotti dinanzi al giudice di pace a decorrere dal 31 ottobre 2025. Veniva inoltre differita al 1° gennaio 2022 l’applicabilità del nuovo regime di attribuzione dell’indennità ai magistrati onorari già in servizio.

La recente ulteriore riforma tocca però proprio il c.d. “contingente ad esaurimento dei magistrati onorari in servizio”, posto che l’art. 1,

comma 629, della legge di bilancio 2022²⁸ è teso non tanto ad intervenire sul piano della procrastinazione degli effetti, ma a rendere accettabili gli effetti della riforma sul personale già in servizio in risposta alle richieste della giurisprudenza dell'Unione europea e domestica²⁹.

I problemi della riforma si manifestano infatti soprattutto nel rapporto con l'organico già operante al momento della promulgazione della delega e dei decreti attuativi, che ha visto un modello nuovo di servizio onorario inserirsi a disciplinare situazioni pregresse. Situazioni rispetto alle quali peraltro già la giurisprudenza UE, peraltro su una casistica non solo di origine italiana, aveva censurato i rischi di approfittamento della perdita di tutele lavoristiche che si accompagnano al carattere formalmente non di carriera di talune magistrature, in realtà centrali nella fornitura del servizio giustizia alla cittadinanza; il tutto implementato fino allo sviluppo di situazioni di sostanziale precariato, connotate dalla mancanza di tutele assistenziali, assicurative e previdenziali (a fronte invece di un certo affidamento nel carattere professionale dell'attività svolta). Così, in particolare, già dalla sentenza O'Brien resa nella causa C-393/10 dalla Corte di giustizia³⁰, dove rispetto ai c.d. *recorders* dell'ordinamento britannico – giudici non togati retribuiti in base a tariffe giornaliere ed esclusi dalla quasi totalità delle tutele lavoristiche e previdenziali – la CGUE aveva riconosciuto invece la spettanza dei diritti pensionistici.

3.1. I profili problematici per il “lavoratore” giudice onorario, come rilevati dalla giurisprudenza sovranazionale

Con riguardo alla casistica italiana, va evidenziato come questa giurisprudenza relativa alla situazione di sostanziale precariato della magistratura di pace sia poi emersa tanto in procedure di infrazione, quanto in giudizi resi in sede pregiudiziale.

²⁸ Cfr. la legge n. 234 del 2021.

²⁹ Cfr. *infra* i par. 3.1. e 3.2.

³⁰ Per una nota alla sentenza citata cfr. M. DI FRANCESCO, *Sulla nozione di lavoratore a tempo parziale rilevante ai fini della tutela previdenziale (Corte di giustizia CE, 1° marzo 2012, C-393/2010)*, in *Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale*, n. 2, 2013, pp. 436 ss.

Una specifica procedura di infrazione risale a giugno 2016³¹, quando la Commissione europea aveva chiuso negativamente nei confronti dell'Italia una fase istruttoria preliminare contestando il mancato riconoscimento delle comuni tutele in materia di lavoro. Si trattava in particolare della omessa previsione: di un periodo di ferie annuali retribuite, in violazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE; del congedo di maternità, in violazione della direttiva 92/85/CEE sulla maternità e della direttiva 2010/41/UE sulla parità di trattamento; di misure atte a prevenire eventuali abusi di successione nei contratti di lavoro a tempo determinato, in violazione della clausola 5 dell'accordo quadro sui contratti a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE; di garanzie di parità di trattamento rispetto ai magistrati professionali in tema di retribuzione, di indennità di fine rapporto e di regimi di sicurezza sociale, in violazione della clausola 4 del citato accordo quadro sui contratti a tempo determinato.

Sebbene tale procedura non abbia poi avuto esito in giudizio, non è tuttavia mancata – a favore di singoli ricorrenti dinanzi a giurisdizioni nazionali – una presa di posizione della Corte di giustizia in sede di rinvio pregiudiziale.

Così, in particolare, il 16 luglio 2020 la Corte si è pronunciata in via pregiudiziale su un procedimento di ingiunzione di un Giudice di pace contro il Governo italiano, per il pagamento della retribuzione del mese di agosto, pretesa quindi durante il periodo della sospensione feriale³².

³¹ EU-Pilot 7779/15/EMPL. Sulle richieste europee inevase dalla riforma italiana, cfr. A. PROTO PISANI, *La magistratura onoraria tra commissione europea e (tentata) furbizia italiana*, in *Il Foro italiano*, n. 1, 5, 2018, pp. 42 ss.

³² Causa C-658/18. Sulla sentenza della Corte di giustizia cfr. C. PESCE, *Il giudice di pace italiano al vaglio della Corte di giustizia UE*, in *Eurojus*, n. 3, 2020, pp. 300 ss.; G. MANNOCCI, *La Corte di giustizia riconosce il ruolo essenziale della magistratura onoraria in Italia: i giudici di pace sono considerati lavoratori e giudici del rinvio pregiudiziale*, in *DPCE online*, n. 4, 2020, pp. 5355 ss.; F. PAOLICELLI, *Lavoro, remunerazione, ferie: la dignità del giudice di pace innanzi alla Corte di giustizia*, in *Il Foro italiano*, n. 1, 2021, 4, pp. 60 ss.; G. GRASSO, *Sulla posizione lavorativa dei giudici di pace e, in generale, dei magistrati onorari*, in *Il Foro italiano*, n. 1, 2021, 4, pp. 54 ss.; E.A.A. RIEFOLI, *Funzionari "onorari" o lavoratori? Lo status dei giudici di pace italiani nella sentenza della Corte di giustizia: primi riflessi sull'ordinamento interno*, in *Diritti lavori mercati*, n. 1, 2021, pp. 155 ss.

In particolare, si era prospettata la necessità del pagamento dell'importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di sospensione che sarebbe spettata ad un magistrato ordinario con la medesima anzianità di servizio; importo dovuto a titolo di risarcimento dei danni subiti a seguito della violazione dei parametri che già si erano richiamati nell'ambito della procedura di infrazione³³, nonché dell'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Particolarmente interessante in tale sentenza è la questione preliminare dell'applicabilità all'attività del Giudice di pace della direttiva sul lavoro subordinato³⁴. Si afferma infatti che rientra nella nozione di "lavoratore" ogni persona che, da un lato, svolga attività reali ed effettive, non quindi qualificabili come puramente marginali o accessorie e, d'altro lato, che fornisca per un dato periodo di tempo a favore di altra persona e sotto la sua direzione quella determinata prestazione in cambio di una retribuzione.

A fronte di ciò, secondo il giudice europeo, il carattere di subordinazione del rapporto di lavoro non è incompatibile con il requisito di indipendenza della magistratura (neppure se onoraria): la subordinazione infatti presuppone semplicemente una serie di elementi sintomatici, riscontrabili tutti nel caso della magistratura di pace italiana. Tali elementi sarebbero in particolare individuabili dato che i Giudici di pace presentano evidenti tratti di non autonomia organizzativa: vedono un'organizzazione del lavoro articolata nel rispetto di tabelle per l'assegnazione dei fascicoli e nella etero-distribuzione delle date e degli orari di udienza; sono tenuti ad osservare gli ordini del capo dell'ufficio e i provvedimenti organizzativi del CSM; devono essere costantemente reperibili ed hanno obblighi disciplinari del tutto simili a quelli dei magistrati ordinari³⁵.

³³ In particolare, cfr. la clausola n. 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato della direttiva 1999/70/EG e dell'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE.

³⁴ Direttiva 2003/88/CE.

³⁵ Sulla subordinazione della magistratura onoraria cfr. M. DEL FRATE, *Giudici di pace e nozione "comunitaria" di lavoratore*, in *Diritto delle relazioni industriali*, n. 4, 2020, pp. 1203 ss.

Per quanto riguarda la corresponsione di una “indennità” in luogo di uno stipendio, si osserva poi che la mera circostanza che le funzioni del Giudice di pace siano qualificate come onorarie dalla legislazione nazionale non implica che le prestazioni finanziarie percepite da un Giudice di pace debbano essere ritenute prive di carattere remunerativo.

Emerge inoltre la questione della clausola 4 dell’accordo quadro della direttiva citata, che vieta che i lavoratori a tempo determinato siano trattati – per il solo fatto di svolgere un’attività in forza di un contratto a tempo determinato – in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato. La questione del se il regime italiano integri una discriminazione è ovviamente lasciata alla decisione del giudice nazionale, ma pur sempre sulla base di alcune indicazioni quadro che il pronunciamento pregiudiziale fornisce: la questione è quella del se esigenze oggettive attinenti all’impiego della magistratura di pace possano legittimare differenze di trattamento, per ragioni quindi estranee alla durata del rapporto di lavoro.

Nel caso in questione, alcune disparità tra lavoratori a tempo indeterminato assunti con concorso (magistrati togati) e lavoratori a tempo determinato assunti all’esito di una procedura diversa (magistrati onorari), possono certamente trovare valide motivazioni nelle qualifiche richieste e nella natura delle mansioni da svolgere, oltre che – appunto – nel tipo di accesso. Però, si sottolinea, le procedure di assunzione non rilevano – ai fini del diritto UE – sul piano del riconoscimento del diritto alle ferie retribuite³⁶, dato che può essere sì diverso lo stipendio, ma non la struttura delle garanzie.

A ciò è peraltro seguita l’iniziativa per un’ulteriore fase di infrazione, dato che il 15 luglio 2021 la Commissione ha poi riavviato procedura precontenziosa sul tema, con lettera di costituzione in mora al Governo italiano³⁷. Il mancato riconoscimento ai magistrati onorari dello status di lavoratori, e la strumentale riduzione degli stessi a volontari prestatori di servizi a titolo “onorario” con connessa perdita netta di tutele (ferie, maternità, malattia, giusta retribuzione, nonché l’abuso di contratti a tempo determinato), ha fatto ritenere alla Commissione eu-

³⁶ M. LUCCHIARI, *Giudice di pace e diritto alle ferie: una questione di “status”*, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, n. 3, 2021, 1, pp. 533 ss.

³⁷ Procedura 2016/4081.

ropea che la normativa adottata dall'Italia nel 2017 non abbia fornito adeguate soluzioni alle censure già a suo tempo sollevate.

3.2. I profili problematici per il “lavoratore” giudice onorario, come rilevati dalla giurisprudenza nazionale

Anche la giurisprudenza nazionale non è rimasta indifferente a queste questioni, e sono presenti oramai vari filoni che recepiscono le indicazioni UE e le traducono nei rimedi possibili. Rimedi essenzialmente risarcitori, dato che le questioni evidenziate pongono gli stessi problemi della giurisprudenza Mascolo: rischi di interferenza nella discrezionalità politica rispetto alle tante soluzioni possibili, impossibilità di accesso al pubblico impiego senza concorso (quale limite costituzionalmente previsto alla stabilizzazione, anche a fronte di violazioni UE), e problemi di copertura in bilancio³⁸.

Rimane quindi la sola disponibilità del rimedio risarcitorio, non risolutiva ma comunque significativa di un orientamento di fondo critico con le contraddizioni tra non professionalizzazione della magistratura di pace, in cui evidentemente le esigenze di bilancio giocano un ruolo non secondario, e contestuale maggiore integrazione con la magistratura togata.

Tra i casi più rilevanti trattati dalla giurisprudenza nazionale si può ricordare la sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro³⁹, avente ad oggetto la richiesta di un trattamento economico e normativo equivalente a quello dei dipendenti del ministero della Giu-

³⁸ Per il punto sulla giurisprudenza nazionale ed europea più recente in materia di statuto lavoristico della magistratura onoraria, cfr. anche per maggiori riferimenti M. DE CRISTOFARO, M. PILLONI, *Questioni processuali nel recente contenzioso in tema di diritti della magistratura onoraria*, in *Variazioni su temi di diritto del lavoro*, n. 1, 2023, pp. 25 ss. e A. ZILLI, *La magistratura onoraria tra uso, abuso e sanatorie: “nihil sub sole novum” (o forse no?)*, in *Variazioni su temi di diritto del lavoro*, n. 1, 2023, pp. 83 ss. Sulle questioni di sistema sottese al caso Mascolo (sentenza della Corte di giustizia 26 novembre 2014, cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13), tra l'ampia letteratura cfr. R. NUNIN, *“Tanto tuonò che piovve”: la sentenza “Mascolo” sull'abuso del lavoro a termine nel pubblico impiego*, in *Il Lavoro nella giurisprudenza*, n. 2, 2015, pp. 146 ss.

³⁹ Sentenza 26 novembre 2020.

stizia comparabili, in quanto svolgono funzioni analoghe a quelle svolte dal Giudice di pace. In questo caso è stata dichiarata “abusiva” la reiterazione del termine apposto ai singoli incarichi e, per l’effetto, il giudice ha condannato il Ministero al risarcimento del danno nella misura pari a cinque mensilità dell’ultima retribuzione.

Allo stesso modo, il giudice del lavoro del Tribunale di Vicenza⁴⁰ ha affermato che il GOT ha diritto a percepire un trattamento economico corrispondente a quello previsto per il ruolo di magistrato ordinario con funzioni giurisdizionali⁴¹, cioè non tanto al fine della stabilizzazione in un ruolo togato non sussistente, ma al fine del risarcimento del danno “per l’illegittima reiterazione dei rapporti a tempo determinato”⁴².

Sempre in questo filone giurisprudenziale, anche il Tribunale di Roma⁴³ ha ammesso un risarcimento danni per discriminazione in ambito lavoristico a fronte della diversità di tutele e classi stipendiali per i magistrati onorari rispetto a quelli ordinari. Ciò in particolare con riguardo al riconoscimento di un periodo di ferie annuali retribuite, con violazione della direttiva 2003/88/CE, del congedo di maternità, con riguardo alla direttiva 1992/85/CE, dell’abuso di contratti a tempo determinato, con riguardo alla direttiva 1999/70/CE (specie nella parte relativa ai limiti alla reiterazione e alla discriminazione per quanto riguarda l’indennità di fine rapporto, la tutela della gravidanza, della malattia e dell’infortunio, e la tutela previdenziale e assistenziale).

Infine, anche la Corte costituzionale – come si era anticipato – ha adottato su questi temi una decisione marginale per oggetto, ma significativa per la percezione, che ne emerge, della scorrettezza di uno sfruttamento della onorarietà per ridurre i costi del lavoro. Con la sentenza n. 267 del 2020 la Consulta ha infatti pronunciato sentenza additiva⁴⁴ in esito alla quale oggi grava sul ministero della Giustizia l’onere di rim-

⁴⁰ Sentenza del 16 dicembre 2020, n. 343.

⁴¹ Cfr. l’art. 2 della legge 111/2007, e successive modificazioni (classe stipendiale HH03).

⁴² Cfr. B. DE MOZZI, *Quale tutela per i giudici onorari alla luce della sentenza “Ux”?*, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, n. 2, 2021, pp. 288 ss.

⁴³ Ordinanza 13 gennaio 2021.

⁴⁴ In particolare, è stato dichiarato illegittimo l’articolo 18 del decreto legge n. 67 del 1997 (conv. legge n. 135 del 1997).

borso anche a favore del Giudice di pace, e non solo del giudice ordinario, delle spese di difesa sostenute nei giudizi di responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi per fatti di servizio e poi conclusi con provvedimento di esclusione della responsabilità⁴⁵.

In sostanza, si afferma che è irragionevole riconoscere il rimborso delle spese di difesa al solo magistrato togato: considerata l'identità della funzione del giudicare e la sua importanza costituzionale, anche al Giudice di pace deve essere garantita un'attività serena e imparziale, non condizionata dai rischi economici. Di conseguenza, si è affermato – senza quindi ovviamente contestare la onorarietà della figura del Giudice di pace – che il beneficio del rimborso delle spese di patrocinio attiene non al rapporto di impiego ma al rapporto di servizio, trattandosi di un presidio della funzione, rispetto alla quale il profilo organico apparirebbe allora recessivo.

3.3. La struttura della riforma ulteriore, promulgata per risolvere i problemi riguardanti il c.d. contingente ad esaurimento

Con la legge di bilancio 2022⁴⁶, prendendo atto delle problematiche così evidenziate, si è voluto quindi individuare una soluzione alle più evidenti criticità, che toccano in particolare le situazioni in cui un affidamento incolpevole era stato ingenerato dal diverso indirizzo di fondo presente nella normativa più risalente. L'ultima riforma, quindi, si è in particolare concentrata sui magistrati di pace che hanno preso servizio sotto il vecchio regime e si trovano così ad aver sofferto maggiormente il carattere abusivamente a termine del rapporto delineato in un modello organizzativo del Giudice di pace che non richiedeva un impiego settimanale marginale.

La riforma del “contingente ad esaurimento dei magistrati onorari in servizio” cerca cioè di neutralizzare le contestazioni già emerse in giurisprudenza, ed opera quindi sostanzialmente riconoscendo – per i ma-

⁴⁵ Per un commento alla sentenza citata, cfr. G. FERRARO, *I giudici onorari secondo la Corte di giustizia dell'Unione europea*, in *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale*, n. 2, 2021, 2, pp. 157 ss., in particolare *sub par.* 5. Oltre al caso citato, si segnala poi per connessione anche la sentenza della Corte cost. 17 marzo 2021, n. 41.

⁴⁶ Cfr. l'art. 1, comma 629, della legge n. 234 del 2021.

gistrati operanti in passato – il già maturato abuso della reiterazione dei contratti a termine. Si salvaguardia così la effettiva onorarietà del nuovo sistema a regime, fondata sull'idea che l'incarico debba integrare una componente lavoristicamente minoritaria della vita professionale degli interessati⁴⁷.

Per i magistrati nel contingente ad esaurimento, che invece avevano potuto vantare un affidamento in un regime nel quale era consentito occupare gran parte della settimana lavorativa nella funzione, e nel quale era comune una protratta reiterazione dell'incarico nel tempo, si dispone quindi un sistema transitorio che ingloba in sé una componente "risarcitoria", a tacitazione delle eventuali pretese del tipo di quelle evidenziate nella giurisprudenza nazionale citata.

Innanzitutto, si prevede che i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore della legge Orlando⁴⁸ possano essere confermati, a domanda, sino al compimento del settantesimo anno di età (mentre in precedenza l'età massima era stata ri-fissata a sessantotto anni).

Con delibera del CSM sono quindi indette tre distinte procedure valutative da tenersi con cadenza annuale nel triennio 2022/2024, riguardanti i magistrati onorari in servizio che rispettivamente, alla data del 15 agosto 2017, abbiano maturato un'anzianità che va oltre i sedici anni di servizio, che è ricompresa tra i dodici e i sedici anni di servizio, o che è infine inferiore ai dodici anni di servizio⁴⁹. Tali procedure valutative consistono in un colloquio orale, della durata di trenta minuti, relativo ad un caso pratico vertente sul settore in cui i candidati hanno esercitato, in via esclusiva o comunque prevalente, le funzioni. I colloqui sono previsti su base circondariale, con una commissione di valutazione composta dal presidente del Tribunale o suo delegato, un magistrato

⁴⁷ Cfr. la descrizione della normativa contenuta nella riforma *supra* ai par. *sub* 2, in particolare riguardo il limite dei due giorni lavorativi massimi e le modalità di calcolo dell'indennità.

⁴⁸ In servizio al 15 agosto 2017.

⁴⁹ Cfr. l'art. 29, comma 3, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

designato dal Consiglio giudiziario e un avvocato designato dal Consiglio dell'Ordine⁵⁰.

Con la domanda di partecipazione alla procedura di valutazione l'interessato rinuncia ad ogni pretesa conseguente al rapporto onorario pregresso, salvo il diritto a un'indennità prevista e quantificata per legge in caso mancata conferma⁵¹. Quindi, per i vecchi Giudici di pace che scelgano di non partecipare al concorso di conferma o che non superino tale selezione è contemplata comunque la possibilità di godere di una indennità compensativa determinata in misura forfettaria per il ristoro integrale dei danni subiti per illegittima reiterazione del rapporto onorario, ma la percezione della medesima comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa⁵².

Per quel che riguarda invece i magistrati onorari confermati, essi entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'esito della procedura valutativa possono optare per il regime di esclusività delle funzioni onorarie, e ciò al fine di garantire al contingente ad esaurimento la possibilità di proseguire nell'attività secondo un regime "stabile" comunque diverso da quello voluto dalla riforma, e più simile al vecchio sistema che si era andato consolidando di fatto nel tempo (in cui la marginalità della funzione rispetto alla professione principale dell'interessato non costituiva un requisito necessario).

Il compenso è allora, per tali optanti, parametrato allo stipendio e alla tredicesima mensilità goduti da personale della giustizia in posizione analoga, e a tempo pieno⁵³. È inoltre corrisposta un'indennità giudizia-

⁵⁰ Sulle procedure di conferma, e la qualità della magistratura onoraria in carica, si ricorda che anche la riforma originaria prevedeva meccanismi di questo tipo: cfr. *supra* al par 2.1.

⁵¹ Cfr. l'art. 29, comma 5, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

⁵² Si tratta di 2.500 euro lordi per ciascun anno di servizio nel corso del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza per almeno ottanta giornate e euro 1.500 lordi per ciascun anno di servizio prestato nel corso del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza per meno di ottanta giornate. È comunque previsto un limite complessivo pro capite di 50.000 euro lordi.

⁵³ Compenso spettante alla data del 31 dicembre 2021 al personale amministrativo giudiziario di Area III, posizione economica F3, F2 e F1, in funzione, rispettivamente, del numero di anni di servizio maturati di cui al comma 2, dal CCNL relativo al com-

ria in misura pari al doppio dell'indennità di amministrazione spettante al richiamato personale amministrativo giudiziario cui è stata parametrato il compenso⁵⁴. Va inoltre infine notato che il trattamento economico così descritto non è cumulabile con gli eventuali redditi di pensione o da lavoro autonomo e dipendente.

Per i magistrati onorari confermati che, al contrario, non optino per il regime di esclusività delle funzioni onorarie si prevede ancora la corresponsione di un compenso parametrato al trattamento stipendiale di figure ancora una volta equiparabili, nell'organico del Ministero, con adeguate integrazioni sulla base dell'indennità giudiziaria, ma ovviamente in un regime separato e per loro specifico. Per tali non optanti trova infatti applicazione, in quanto compatibile, la disposizione che prevede che l'incarico onorario si svolga in modo da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative o professionali, e che dunque non possa essere richiesto un impegno complessivamente superiore a due giorni a settimana⁵⁵. Infine, ai magistrati onorari confermati che non esercitano l'opzione per il regime di esclusività delle funzioni onorarie si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia previdenziale individuate come pertinenti⁵⁶.

Ovviamente i magistrati onorari che non presentino domanda di partecipazione al concorso per la conferma cessano dal servizio, data l'illegittimità di ulteriori proroghe del regime passato. Si è scelto invece di prorogare dal 15 agosto 2025 fino al raggiungimento del limite di permanenza in servizio l'efficacia della disciplina transitoria sulle funzioni ed i compiti che possono essere svolti dai giudici onorari che si trovavano già in servizio il 15 agosto 2017, data di entrata in vigore della riforma.

Fino al 2025, dunque, il presidente del Tribunale potrà assegnare all'ufficio per il processo del Tribunale i giudici onorari di pace già in

parto funzioni centrali, con esclusione degli incrementi previsti per tali voci dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivi al triennio 2019-2021.

⁵⁴ Ma non sono dovute le voci retributive accessorie connesse al lavoro straordinario e quelle alimentate dalle risorse che confluiscono nel fondo risorse decentrate.

⁵⁵ Cfr. l'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

⁵⁶ Cfr. l'art. 1, commi 7-ter e 7-quater, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (convertito in legge n. 113 del 2021).

servizio alla data del 15 agosto 2017 come GOT e, a domanda, quelli già in servizio come Giudici di pace, nonché assegnare la trattazione dei nuovi procedimenti civili e penali di competenza del Tribunale esclusivamente ai nuovi Giudici onorari di pace purché fossero in servizio alla data del 15 agosto 2017 come GOT. Fino alla medesima data, inoltre, il presidente può assegnare la trattazione dei procedimenti civili e penali di nuova iscrizione e di competenza dell'ufficio del Giudice di pace, esclusivamente ai Giudici onorari di pace già in servizio alla data del 15 agosto 2017 come Giudici di pace.

Per quel che infine riguarda la dotazione organica, nelle more della conclusione delle procedure valutative non trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 febbraio 2018⁵⁷ (disposizioni che portavano la dotazione organica complessiva della magistratura onoraria ad 8000 unità). La dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari è fissata in complessive 6.000 unità (rispetto alle 5.300 in servizio).

4. Le ripercussioni della riforma della magistratura onoraria di pace sull'autonomia speciale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol

La riforma generale della magistratura di pace, infine, pone anche specifici problemi di adeguamento della stessa alla specialità di un contesto – come quello della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol – in cui la figura del Giudice di pace si era calata in un quadro statutario che riconosceva peculiari spazi di intervento locale sulla vecchia figura del Giudice conciliatore.

Nei territori delle due Province autonome infatti vi è da sempre una gestione speciale della giustizia “di prossimità”⁵⁸, che lo Statuto preve-

⁵⁷ Emanato ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

⁵⁸ Per un'analisi del significato particolare della giustizia “di prossimità” per l'autonomia speciale, cfr. R. TONIATTI, *Note introduttive in tema di “giustizia di prossimità”*, in M. Busetto (cur.), *Procedimento penale di pace e principi costituzionali*, Trento, 2009, pp. 11 ss. Per la distribuzione sul territorio degli uffici, cfr. il comma 3 dell'art. 6 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267: “L'istituzione di sedi distaccate dell'uffi-

de espressamente all'art. 94 e che è stata poi specificata dalla normativa di attuazione⁵⁹. I punti rilevanti di tale disciplina autonoma concernono la previsione di una proposta di nomina configurata come potere del presidente della Regione, il riconoscimento che il personale amministrativo è ricondotto nel ruolo unico del personale della Regione, la previsione di un coordinamento funzionale affidato alla magistratura di pace stessa (con un Giudice di pace preposto a ciò), nonché – infine – la previsione che attrezzature e servizi siano forniti dalla Regione.

I problemi generali della riforma evidenziati sopra si manifestano quindi anche nel rapporto con l'autonomia regionale speciale. Da un lato è vero che l'aumento delle competenze fa sì che la portata della giustizia di prossimità si estenda e, per questo tramite, vi sia anche – in sostanza, e di riflesso – un aumento dell'incidenza dell'autonomia regionale. Inoltre, l'integrazione con i GOT fa sì che i poteri di concorso regionale nella nomina si debbano estendere alle nuove figure, e quindi a tutti i nuovi magistrati onorari di pace, sebbene gli stessi svolgano ora attività anche in Tribunale; per tale tramite, quindi, si afferma la stessa dinamica estensiva già conosciuta nel passaggio da Giudice conciliatore a Giudice di pace (quando per la nomina, anche sulla sola base della riforma e senza normativa di attuazione nuova, si era potuto procedere a individuare localmente i Giudici di pace come prima si sceglievano i Giudici conciliatori).

Se una figura del Giudice di pace rafforzata, per competenze e inserimento anche nel vecchio ruolo di GOT, fa sì che vi sia un aumento dell'incidenza dell'autonomia regionale (che continua ad individuare il personale incaricato e a gestirne l'apparato di contorno), d'altro lato va anche al contrario evidenziato come l'inserimento nell'Ufficio del processo potrebbe – sotto una certa prospettiva – essere considerato come una scelta pregiudizievole per l'autonomia e il prestigio del giudice di prossimità (che viene a dipendere dalle esigenze del Tribunale, e ne è coordinato perdendo la sua specificità ed auto-organizzazione). D'altra parte, anche questo inserimento nell'Ufficio per il processo potrebbe essere invece percepito, in altra prospettiva, come un'occasione di

cio del Giudice di pace è disposta dal Ministro di grazia e giustizia, d'intesa con la Provincia autonoma”.

⁵⁹ Cfr. l'art. 6 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267.

maggior legittimazione tecnica, e di riconoscimento di un lavoro svolto a fianco della magistratura professionale, con un percorso di attività in Tribunale che legittima professionalmente la figura e che può così – ancora una volta – trasformarsi in valorizzazione del livello della giustizia di prossimità, che comunque resta legata all'autonomia⁶⁰.

Tale autonomia della figura del Giudice di pace in Trentino-Alto Adige è peraltro riconosciuta espressamente nella riforma della magistratura onoraria. Sul piano formale le garanzie per l'autonomia speciale rispetto all'organizzazione dei Giudici di pace, alla luce della riforma nazionale della magistratura onoraria, sono infatti previste da un'apposita clausola di salvaguardia della legge delega, con contenuto sia sostanziale che procedurale⁶¹. Da un lato infatti tale clausola esclude l'applicabilità delle nuove norme ove ciò sia incompatibile con l'assetto della speciale autonomia e, d'altro lato, nella stessa si prevedono comunque forme particolari di adeguamento.

In questo senso l'art. 8 della legge delega 57/2016 conferma il comune approccio alle tecniche di rispetto di Statuto e normativa di attuazione, disponendo due livelli di salvaguardia: si afferma infatti che le disposizioni della riforma si applicano alle regioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste⁶² compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3⁶³; d'altro lato, si prevede che ulteriori disposizioni, dirette ad armonizzare la riforma della magistratura onoraria con la peculiarità degli ordinamenti

⁶⁰ Su questi vantaggi e svantaggi sia consentito rinviare a F. GUELLA, *L'organizzazione degli uffici di Giudice di pace nell'autonomia speciale del Trentino-Alto Adige/Südtirol. Prospettive dalla legge di delega per la riforma della magistratura onoraria e normativa di attuazione in materia di giustizia*, in G. FORNASARI, E. MATTEVI (cur.), *Il giudice di pace e la riforma della magistratura onoraria*, Trento, 2017, pp. 143 ss.

⁶¹ Sulla distinzione tra clausole sostanziali e procedurali (oltre che miste), cfr. M.G. PUTATURO DONATI, *Le c.d. "clausole di salvaguardia" delle leggi finanziarie nella giurisprudenza costituzionale*, in *federalismi.it*, n. 17, 2014.

⁶² Per il relativo regime, cfr. l'art. 41 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta.

⁶³ In particolare, vale quindi anche la clausola di maggior favore: cfr. V. LOPILATO, *Funzioni amministrative, regioni speciali e clausola di maggior favore: ipotesi casistiche*, in *Nuove Autonomie*, n. 2-3, 2006, pp. 371 ss.

regionali speciali citati, dovranno essere adottate con norme di attuazione dei rispettivi Statuti speciali⁶⁴.

Al primo livello, in negativo, il legislatore dispone l'inapplicabilità della riforma per le parti che contrastano con la normativa di attuazione, sia che si tratti di contrasto diretto che indiretto. Queste sono salvaguardie – nella loro configurazione generale – tendenzialmente pensate come transitorie, disposte per un periodo di tempo in cui la riforma potrebbe non essere pienamente applicata in Trentino ed in Alto Adige al fine di permettere che adeguamenti specifici siano poi invece disposti con norma di attuazione. Tuttavia, in assenza di accordo sulla normativa di attuazione prevista al secondo livello, nulla avrebbe vietato che alcune disposizioni di riforma nazionale restassero sospese anche a regime, come è successo in altri settori coperti da clausola di salvaguardia ma non invece nel caso della giustizia di pace⁶⁵.

Al secondo livello, in positivo, si prevede quindi poi un'armonizzazione con modifica dell'ordinamento dei Giudici di Pace operanti nella Regione Trentino-Alto Adige, da perseguire secondo un metodo pattizio. In questa normativa di attuazione si potrebbero quindi operare puntuali modifiche del regime generale nazionale, per recepire la nuova figura senza sacrificare l'autonomia, o introdurre minimi adeguamenti operativi se il nuovo assetto fosse reputato comunque strutturalmente compatibile con il pregresso. In sostanza, infatti, lo sviluppo dell'autonomia su questi temi è stato connesso soprattutto ad una forte valorizzazione dei profili di giustizia di prossimità e dei profili amministrativi connessi alla dipendenza degli apparati dalla Regione, anch'essa funzionale alla miglior prossimità del "servizio" giustizia; profili che, in sostanza, non sono toccati dalla riforma.

⁶⁴ In materia di norme di attuazione e sul ruolo delle commissioni paritetiche cfr., anche per ulteriori riferimenti, M. COSULICH, *Il decreto legislativo di attuazione statutaria nelle Regioni ad autonomia speciale*, Napoli, 2017.

⁶⁵ Specificità presenti invece nella disciplina della Corte dei conti, ed ancora più evidenti nel TRGA, magistrature davvero localmente peculiari per la speciale normativa di attuazione prevista a beneficio delle Province autonome. Sul relativo assetto sia consentito rinviare a F. GUELLA, *La giurisdizione come funzione dello Stato: Trentino*, in E. HAPFACHER, R. TONIATTI (cur.), *Gli ordinamenti dell'Euregio: una comparazione*, Milano, 2018, pp. 176 ss.

Alla base di tutto vi è quindi l'esigenza iniziale di verificare la compatibilità tra riforma nazionale e ordinamento regionale speciale vigente. Rispetto a ciò, ovviamente, il principale punto problematico attiene probabilmente ai profili organizzativi non di livello amministrativo, ma giurisdizionale, ed in particolare quindi al quanto e al come distinguere da un lato la dipendenza funzionale del personale amministrativo dal Giudice di pace come ufficio (che si potrebbe dubitare possa permanere, ed essere compatibile con il ruolo di coordinamento del presidente del Tribunale), e d'altro lato il coordinamento del Giudice di pace coordinatore sugli altri giudici di pace (chiaramente sostituito dal presidente del Tribunale)⁶⁶.

Lo stato dell'arte sul piano organizzativo ha peraltro conosciuto già da tempo una puntuale formalizzazione della giustizia di prossimità in normativa di attuazione, e ciò prevalentemente sul piano delle strutture amministrative piuttosto che del coordinamento interno alla magistratura. Infatti, gli artt. 6 ss. d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267 trattavano fondamentalmente della dipendenza funzionale, e non del ruolo autonomo dell'ufficio di Giudice di pace con suo coordinatore (dato per presupposto). Per l'organizzazione di livello giurisdizionale la norma di attuazione fa infatti rinvio alla legge istitutiva del Giudice di pace, e così si dispone sì che "il personale amministrativo degli uffici del giudice di pace è inquadrato con legge regionale nei ruoli del personale della Regione", ma "salva la dipendenza funzionale dal Giudice di pace o dal coordinatore di cui all'art. 15 della legge 21 novembre 1991, n. 374". La questione, allora, potrebbe essere posta nei termini del se questo sia da intendere come un rinvio recettizio, idoneo a resistere alla riforma che affida il coordinamento al presidente del Tribunale, oppure no.

Peraltro, anche se si intendesse in modo meno garantistico per l'autonomia il rinvio, come mobile o formale, rimane il fatto che la dipendenza funzionale del personale amministrativo dal Giudice di pace è cosa diversa dal coordinamento dei Giudici di pace. In questo senso, non è quindi nemmeno rilevante stabilire se quello previsto nella vecchia norma di attuazione sia un rinvio recettizio, perché la figura del

⁶⁶ Su questo cfr. *supra* i par. *sub* 2.

coordinatore è richiamata non per sé stessa ma solo ai fini della dipendenza funzionale del personale amministrativo.

La legge istitutiva del Giudice di pace afferma che “nel caso in cui all’ufficio siano assegnati più giudici, il più anziano per le funzioni giudiziarie esercitate o, in mancanza, il più anziano avuto riguardo alla data di assunzione dell’incarico o, a parità di date, il più anziano di età, svolge compiti di coordinamento. Il coordinatore, secondo le direttive del Consiglio superiore della magistratura e in armonia con le indicazioni del consiglio giudiziario, provvede all’assegnazione degli affari e, d’intesa con il presidente del tribunale, stabilisce annualmente i giorni e le ore delle udienze di istruzione e di discussione delle cause di competenza dell’ufficio”⁶⁷. In normativa di attuazione non c’è quindi una garanzia autonoma e diretta del coordinamento affidato al Giudice di pace, e l’autonomia dell’ufficio di Giudice di pace è solo presupposta dalla normativa di attuazione in quanto funzionale alla disciplina statale vigente. In questo senso, solo la dipendenza funzionale del personale amministrativo pare rivestire una vera utilità nell’ottica della sua garanzia di specialità statutaria.

Anche le leggi regionali attuative confermano tale impressione, prevedendo una garanzia non forte sull’organizzazione dove parlano di giudice di pace coordinatore⁶⁸, e in punto di indennità dove parlano di indennità di coordinamento⁶⁹. Tale funzione è sempre citata solo incidentalmente, non come un’autonomia di coordinamento in proprio garantita quale attuativa della specialità statutaria.

L’impatto della riforma dei giudici onorari sembra quindi non essere particolarmente radicale e, sebbene come si diceva in precedenza possa sì presentare minimi spazi di ripiegamento in tema di autonomo coordinamento, per molti altri aspetti può invece rivelarsi un netto guadagno di ruolo e rilevanza per l’autonomia; autonomia speciale che vede rafforzata la “sua” giustizia di prossimità sia per la maggiore legittimazione tecnica ad essa accordata, sia per la conservazione di un ruolo di nomina e organizzazione dei servizi rispetto ad una magistratura onoraria che oggi ricomprende anche funzioni interne al Tribunale.

⁶⁷ Cfr. l’art. 15, commi 1 e 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374.

⁶⁸ Cfr. la l.r. 2 maggio 1993 n. 9 e la l.r. 28 aprile 1995 n. 3.

⁶⁹ Cfr. la l.r. 20 novembre 1999 n. 8.

In questo senso l'attuazione della legge delega sul piano organizzativo/istituzionale non è sembrata rinviabile, in punto di coordinamento affidato al presidente del Tribunale: essa non rappresenta solo una delega, ma le disposizioni riguardanti tale profilo⁷⁰ sembrano immediatamente precettive ove affermano che l'ufficio del Giudice di pace è coordinato dal presidente del Tribunale, il quale provvede a tutti i compiti di gestione del personale di magistratura ed amministrativo. Si dispone inoltre che il presidente del Tribunale provvede a formulare al presidente della Corte di appello la proposta della tabella di organizzazione dell'ufficio del Giudice di pace, e gli affari sono assegnati sulla base di criteri stabiliti dal presidente del Tribunale stesso, sempre mediante il ricorso a procedure automatiche⁷¹. Di questa disposizione, invece, certamente non è applicabile l'inciso "ed amministrativo", che contrasterebbe direttamente con la normativa di attuazione.

Si deve quindi distinguere il coordinamento della funzione giurisdizionale da quello del servizio amministrativo strumentale, ma anche il coordinamento della funzione giurisdizionale va relativizzato alla luce della conservazione di un ruolo di non immediata direzione del personale. Ed allora, come ultimo tassello per valutare la compatibilità della riforma con l'autonomia speciale, la compresenza di un coordinamento funzionale del presidente del Tribunale e di un coordinamento amministrativo dei Giudici di pace coordinatori va verificata alla luce della nuova normativa di attuazione sul personale amministrativo di giustizia.

Infatti, la legge di stabilità 2014 e l'accordo di Roma hanno previsto nuovi spazi per una gestione territoriale autonoma dei servizi attinenti alla giustizia⁷². In questi accordi si è disposto che "mediante intese tra lo Stato [...] e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro il 30 giugno 2014, sono definiti gli ambiti per il trasferimento o la delega delle funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti, in particolare, [...] alle funzioni amministrative, organizzative e di supporto riguardanti la giustizia civile, penale e minorile, con esclusione di quelle relative al personale di magistratura"; formulazione che apre

⁷⁰ Cfr. l'art. 5 della delega.

⁷¹ Il presidente del Tribunale, nell'espletamento dei compiti di coordinamento, può poi avvalersi dell'ausilio di uno o più giudici professionali.

⁷² Cfr. la Legge di stabilità 2014, legge 27 dicembre 2013, n. 147, al comma 515.

quindi alla delega dei servizi attinenti la giustizia, come mezzo strumentale ai concorsi al risanamento dei conti pubblici⁷³.

La nuova normativa, attuativa di tale spazio di intervento, è oggi contenuta nel decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16, recante delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari, che delinea il quadro istituzionale entro il quale realizzare un sistema unitario di gestione dei servizi amministrativi strumentali alla giustizia: si prevede in particolare una programmazione di concerto con i capi degli uffici e la dipendenza funzionale dai singoli magistrati, ferma la funzione dirigenziale della Regione stessa. Si dispone infatti che spettano al personale amministrativo di giustizia regionalizzato "le attribuzioni che le norme statali demandano al personale degli uffici giudiziari che riveste le corrispondenti qualifiche; resta ferma la dipendenza funzionale del medesimo dai magistrati dell'ufficio", e inoltre si prevede che "la Regione provvede all'amministrazione e alla gestione del personale sulla base di un protocollo operativo approvato dal Ministero della giustizia, sentiti i dirigenti degli uffici giudiziari del distretto"⁷⁴; il che rende evidente come anche il sistema dei servizi attinenti alla giustizia di pace debba oggi essere ricondotto a questa dimensione collaborativa, dove il coordinamento della giurisdizione affidato al presidente del Tribunale e il coordinamento regionale del personale rimangono sì separati, ma necessariamente sinergici tra loro.

⁷³ Sulle ragioni finanziarie dell'Accordo di Milano, e i concorsi al risanamento dei conti pubblici mediante trasferimento di competenze con salvezza dell'erario, sia consentito rinviare a F. GUELLA, *Principio di connessione risorse-funzioni e revisione della disciplina finanziaria delle autonomie speciali. Le riforme dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dalla delega sul c.d. federalismo fiscale alla Legge di Stabilità 2015*, in *federalismi.it*, n. 8, 2015.

⁷⁴ Cfr. l'art. 1, comma 5, della legge delega 7 febbraio 2017, n. 16.